



L'avvocato generale Bot suggerisce alla Corte di respingere i ricorsi della Spagna e dell'Italia avverso la decisione del Consiglio che autorizza la cooperazione rafforzata nel settore del brevetto unitario

Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. La decisione che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme¹. Essa è adottata dal Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione e dopo approvazione del Parlamento.

Con decisione adottata nel 2011², il Consiglio ha autorizzato una cooperazione rafforzata con l'intento di istituire una tutela brevettuale unitaria tra 25 Stati membri (sui 27 dell'Unione), in quanto la Spagna e l'Italia hanno rifiutato di parteciparvi. Tale cooperazione mira ad attuare regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione.

La Spagna e l'Italia chiedono alla Corte di giustizia di annullare la decisione del Consiglio, adducendone l'invalidità per molteplici ragioni.

Nelle conclusioni presentate in data odierna, l'avvocato generale Yves Bot risponde agli argomenti fatti valere da detti due Stati.

Dopo aver precisato che la Corte è chiamata, per la prima volta, a valutare la legittimità della decisione di una simile cooperazione, l'avvocato generale ricorda che, in forza del principio della separazione dei poteri, **la Corte può esercitare solo un sindacato limitato** sui provvedimenti normativi adottati dal Consiglio. Difatti, incombe alle istituzioni coinvolte valutare, sulla base di numerosi elementi, gli effetti della cooperazione rafforzata, ponderare i diversi interessi in gioco e operare scelte politiche rientranti nella specifica responsabilità di ciascuna istituzione. La Corte si deve pertanto limitare a controllare che, nell'esercizio di tale libertà di scelta, il Consiglio non sia incorso in errore manifesto o sviamento di potere o se non abbia manifestamente ecceduto i limiti del proprio potere discrezionale.

L'avvocato generale risponde anzitutto all'argomento addotto, secondo cui il Consiglio sarebbe stato **incompetente** ad adottare la propria decisione, in quanto la creazione di un brevetto unitario ricadrebbe nelle competenze esclusive dell'Unione e, in particolare, nella definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno. Orbene, gli Stati membri possono instaurare una cooperazione rafforzata unicamente nelle materie rientranti nella competenza non esclusiva dell'Unione³. L'avvocato generale ritiene che il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisca un elenco esaustivo dei settori che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione. Peraltro, la creazione di un titolo europeo di proprietà intellettuale rientra nel mercato interno. Sebbene sia vero che i diritti derivanti da un brevetto influiscano sugli scambi e sui rapporti di concorrenza in seno al mercato interno, tale rilievo non è sufficiente per farne un

¹ Articolo 20, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea (TUE).

² Decisione del Consiglio del 10 marzo 2011, 2011/167/UE, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 76, pag. 53).

³ Articolo 20, paragrafo 1, TUE.

titolo che rientra nelle regole di concorrenza. L'avvocato generale è quindi dell'avviso che il TFUE conferisca un fondamento normativo adeguato per la creazione di titoli di proprietà intellettuale nell'ambito della creazione e del funzionamento del mercato interno, settore che rientra nella competenza concorrente tra l'Unione e gli Stati membri.

L'avvocato generale esamina poi il motivo attinente ad un presunto **sviamento di potere del Consiglio**. Egli rammenta che le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. La messa in atto di un simile meccanismo per il brevetto unitario è stata motivata da una eterogeneità crescente degli Stati membri e dai loro interessi o bisogni specifici. Pertanto, constatando, in un primo tempo, l'assenza di unanimità per quel che riguarda il regime linguistico del brevetto unitario e decidendo, in un secondo tempo, di far fronte a tale blocco instaurando una cooperazione rafforzata, il Consiglio non ha fatto altro che ricorrere ad uno strumento a sua disposizione, conformemente alle disposizioni dei Trattati.

In risposta ad un'asserita **violazione del sistema giurisdizionale dell'Unione**, l'avvocato generale ricorda che, con i due ricorsi di annullamento in esame, la Corte è chiamata a verificare se le condizioni relative alla validità dell'istituzione della cooperazione rafforzata siano state rispettate. Egli osserva che la creazione di un sistema giurisdizionale specifico per i brevetti unitari⁴ non rientra fra le condizioni richieste dai Trattati per l'instaurazione di una cooperazione rafforzata. L'autorizzazione rilasciata dal Consiglio per l'instaurazione di una cooperazione rafforzata è soltanto la premessa dell'adozione di altri atti legislativi che dovranno, pertanto, darle concreta attuazione.

L'avvocato generale rileva che la cooperazione deve avvenire «**in ultima istanza**», qualora gli obiettivi ricercati non possano essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme. Egli osserva che i Trattati non definiscono né il requisito dell'ultima istanza né la nozione di termine ragionevole. A suo giudizio, l'ultima istanza non consiste necessariamente nella constatazione del rigetto di una proposta di legge, quanto piuttosto nella constatazione dell'esistenza di un vero e proprio blocco, che potrebbe intervenire a tutti i livelli del processo legislativo e che dimostra l'impossibilità di arrivare a un compromesso. La cooperazione rafforzata sarebbe dunque lo strumento utilizzato in ultima istanza, quando è chiaro che non sarà possibile trovare alcun compromesso tramite la procedura legislativa abituale. L'avvocato generale ritiene che il Consiglio, che conosce tutti i dettagli del processo legislativo, il tenore dei dibattiti instaurati e le situazioni di stallo, resta nella posizione migliore per valutare se, col tempo, sia possibile trovare un accordo al suo interno. Esso dispone pertanto di un ampio margine di discrezionalità per stabilire se la cooperazione rafforzata sia stata effettivamente adottata in ultima istanza, dato che gli obiettivi ricercati non potevano essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme. Di conseguenza, la Corte deve limitarsi a valutare se il Consiglio abbia esaminato, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti. Secondo l'avvocato generale, nel caso specifico il Consiglio non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione, poiché, dopo anni di discussioni senza successo⁵, esso era nell'incapacità di ottenere l'unanimità dei pareri e di pervenire ad un'azione con la partecipazione di tutti gli Stati membri. Di conseguenza, l'avvocato generale ritiene che il motivo attinente alla violazione del requisito dell'ultima istanza non sia fondato.

L'avvocato generale si pronuncia poi sull'argomento relativo **al pregiudizio al mercato interno e alla coesione economica, sociale e territoriale, all'ostacolo e alla discriminazione negli scambi tra gli Stati membri, nonché alle presunte distorsioni di concorrenza**. Egli ricorda che

⁴ Ricordiamo che, con il suo [parere 1/09](#) dell'8 marzo 2011, la Corte ha dichiarato che il progetto di accordo diretto alla creazione di un Tribunale dei brevetti europeo e comunitario non è compatibile con il diritto dell'Unione europea (v. anche [Comunicato stampa 17/2011](#)).

⁵ La Commissione ha presentato una prima proposta di regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario nel 2000. Nel 2001 il Consiglio ha ripreso il dibattito e l'ha proseguito sino al 2004, dedicando un'attenzione tutta particolare al regime linguistico, senza tuttavia pervenire a un accordo unanime. Nel 2008 sono state riprese le discussioni ed è stata presentata una proposta riveduta di regolamento. Nel 2010 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Consiglio sulle disposizioni relative alla traduzione, ma difficoltà insormontabili hanno reso impossibile raggiungere l'unanimità.

la decisione di autorizzare l'instaurazione di una cooperazione rafforzata definisce l'ambito procedurale in cui altri atti verranno successivamente adottati. Pertanto, il sindacato giurisdizionale sulla decisione di autorizzazione non può confondersi con quello sugli atti adottati successivamente. È vero che il Consiglio, nella sua decisione, ha effettivamente accennato a quello che potrebbe essere il regime linguistico del brevetto unitario, ma tale questione non è una condizione determinante per la validità della decisione di autorizzazione di una cooperazione rafforzata. Essa dovrebbe essere affrontata successivamente e costituire oggetto di un atto separato, adottato all'unanimità dagli Stati membri partecipanti. La Corte potrebbe in seguito procedere al controllo giurisdizionale di detto atto nell'ambito di un eventuale ulteriore ricorso. L'avvocato generale ritiene che, pertanto, la valutazione del Consiglio non sia viziata da un errore manifesto. Al contrario, egli è del parere che un meccanismo destinato alla creazione di un brevetto unitario avrebbe l'effetto di conferire una tutela uniforme nel territorio di più Stati membri e di contribuire allo sviluppo armonioso di tutta l'Unione, riducendo le disparità esistenti tra questi Stati membri. Inoltre, tutti gli operatori economici potrebbero trarre beneficio da un brevetto del genere, dato che il luogo di origine del richiedente del brevetto unitario non è rilevante ai fini del suo ottenimento.

Infine, quanto alla presunta violazione dell'**obbligo di rispettare le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata** (secondo il governo spagnolo, che si fonda sul progetto di regolamento che dà attuazione alla cooperazione rafforzata, il regime linguistico previsto costringerebbe lo Stato membro che non vi partecipa a rinunciare alla traduzione del fascicolo del brevetto nella sua lingua, non potendo detta traduzione produrre effetti giuridici nel territorio di questo Stato), l'avvocato generale ritiene, anche in questo caso, che la questione del regime linguistico non sia una condizione determinante per la validità della decisione di autorizzazione di una cooperazione rafforzata.

Di conseguenza, l'avvocato generale suggerisce alla Corte di respingere tutti i motivi dedotti dalla Spagna e dall'Italia e, quindi, di rigettare entrambi i ricorsi.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106